

<b>DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE</b>
--

L'adesione e la definizione agevolate degli atti del procedimento di accertamento, come delineate dalla legge - di Bilancio 2023 - n. 197/2022 (art. 1, commi da 179 a 185 – CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 1 e 2 del 2023), con l'accluso [provvedimento siglato il 30 gennaio 2023](#) dal direttore dell'Agenzia delle Entrate guadagnano i chiarimenti che portano all'attuazione delle nuove disposizioni.

Rientrano nella procedura di definizione agevolata delle sanzioni gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023, gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data dell'1 gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, ma comunque entro il 31 marzo 2023, e gli inviti al contraddittorio notificati sempre entro il 31 marzo 2023. Beneficiano della riduzione delle sanzioni anche i pagamenti in acquiescenza, cioè eseguiti entro il termine per fare ricorso, per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili all'1 gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, comunque entro il 31 marzo 2023. Chi si avvale della definizione agevolata usufruisce della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo di legge o della misura irrogata e della possibilità di dilazionare il pagamento fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Nel provvedimento è specificato che la definizione agevolata delle sanzioni si applica agli accertamenti con adesione (artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 218/1997) relativi a:

- processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023
- avvisi di accertamento e a avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data dell'1 gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023
- inviti al contraddittorio (emessi ai sensi degli artt. 5, c. 1, 5ter e 11, c. 1 del d.lgs. n. 218/1997) notificati entro il 31 marzo 2023

o ai pagamenti in acquiescenza, cioè entro il termine per fare ricorso, per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023 (1/1/2023) e quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023. Entro gli stessi termini e alla stessa condizione, sono agevolati anche gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili all'1 gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023.

La regolarizzazione degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché degli atti di recupero si perfeziona con il pagamento, entro il termine per la proposizione del ricorso, dell'intero importo dovuto oppure della prima rata.

**Le somme relative alla regolarizzazione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale (da gennaio 2023 pari al 5% - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 46/2022).**

La procedura di regolarizzazione:

- esclude la possibilità di utilizzare la compensazione (a meno che i contribuenti interessati decidano di non avvalersi della regolarizzazione agevolata)
- non si applica agli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (art. 5-*quater*, d.l. n. 167/1990).



*Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.  
Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 commi da 179 a 185 della legge 29 dicembre 2022,  
n. 197*

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

### **DISPONE**

#### **1. Ambito di applicazione**

- 1.1. La definizione agevolata delle sanzioni (di seguito anche solo *regolarizzazione*) di cui ai commi da 179 a 185 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito anche solo *legge di bilancio 2023*) si applica alle fattispecie descritte ai seguenti punti da 1.2 a 1.5, con le eccezioni indicate al punto 2.4.
- 1.2. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi a processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili al primo gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997 si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge; le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti

di cui all'articolo 5-ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro il 31 marzo 2023.

- 1.3. Le disposizioni di cui al punto 1.2 si applicano anche agli accertamenti con adesione relativi ad inviti al contraddittorio emessi ai sensi degli articoli 5, comma 1, e 11, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro il 31 marzo 2023.
- 1.4. Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili al primo gennaio 2023 e quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine per la proposizione del ricorso, con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.
- 1.5. Le disposizioni di cui al precedente punto 1.4 si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al primo gennaio 2023 e a quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.

## **2. Perfezionamento della *regolarizzazione***

- 2.1. La *regolarizzazione* degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché degli atti di recupero si perfeziona con il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata entro il termine per la proposizione del ricorso.
- 2.2. Le somme dovute ai sensi dei punti da 1.2 a 1.5 possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale; è esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
- 2.3. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, non derogate. In particolare, in caso di inadempimento nei pagamenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

- 2.4. Sono esclusi dalla definizione di cui ai precedenti punti da 1.2 a 1.5 gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*quater* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
- 2.5. In caso di mancato perfezionamento della *regolarizzazione*, l'ufficio procede con le ordinarie attività in relazione a ciascuno degli atti del procedimento di accertamento di cui ai precedenti punti da 1.2 a 1.5

### **3. Ulteriori disposizioni ed indicazioni**

- 3.1. I contribuenti interessati possono definire gli atti di cui ai precedenti punti da 1.2 a 1.5 secondo le regole ordinarie previste dalla normativa vigente; nei casi di cui al periodo precedente resta ferma la possibilità, ove normativamente prevista, di utilizzare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
- 3.2. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate forniscono l'assistenza eventualmente richiesta dagli interessati per potersi avvalere della *regolarizzazione*.

### **Motivazioni**

I commi da 179 a 185 dell'articolo 1 della *legge di bilancio 2023* disciplinano la definizione agevolata delle sanzioni relative ad atti emessi dagli Uffici dell'Agenzia delle entrate.

Il presente provvedimento è emanato in applicazione del comma 184, che, al riguardo, dispone «*Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 179 a 183*».

Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi a:

- processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023;
- avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del primo gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023;

- inviti al contraddittorio emessi ai sensi degli articoli 5, comma 1, *5-ter* e 11, comma 1 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro il 31 marzo 2023;

le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997 si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della *legge di bilancio 2023* (primo gennaio 2023) e quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza, con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate; tali disposizioni si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della *legge di bilancio 2023* e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.

Le somme relative alla *regolarizzazione* possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.

Resta ferma la possibilità per i contribuenti di definire gli atti rientranti nell'ambito di applicazione della *regolarizzazione* secondo le regole ordinarie previste dalla normativa vigente, utilizzando, in tali ipotesi, ove normativamente prevista, la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La procedura di *regolarizzazione* di cui al presente provvedimento:

- esclude la possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione disciplinato all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- non si applica agli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo *5-quater* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

## **Riferimenti normativi**

### *Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [art. 57; art. 62; art. 63; art. 66; art. 67, comma 1, art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente le modalità di avvio delle Agenzie fiscali, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

### *Disciplina normativa di riferimento*

Legge 29 dicembre 2022, n. 197: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

Decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni: disciplina in tema di monitoraggio fiscale;

Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218: Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema delle dichiarazioni;

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive e istituzione di una addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462: disposizioni ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento;

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471: riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472: disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360: istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi del comma 361 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 30 gennaio 2023

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

*firmato digitalmente*